

UTILI PRODOTTI FINO AL 2017 E APPLICAZIONE DEL “REGIME TRANSITORIO”: DIETROFRONT DELL’AGENZIA

Con una specifica **disposizione transitoria** contenuta nell’art. 1, comma 1006, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), il Legislatore ha previsto una **deroga** alla generale regola di equiparazione della tassazione degli utili / dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche “private” ossia non in regime d’impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta (imposta sostitutiva) del 26%. Tale equiparazione opera, come disposto dal comma 1005, per i “*redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018*”.

Continua comunque ad **applicarsi il regime di tassazione preesistente**, secondo quanto stabilito dal citato comma 1006



*“alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, **deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**”.*

Pertanto, gli **utili prodotti fino al 2017 deliberati dall’1.1.2018 al 31.12.2022** a soci persone fisiche “private”, che detengono partecipazioni qualificate, **concorrono alla formazione del reddito complessivo in base ad una specifica percentuale**, differenziata a seconda dell’anno di formazione dell’utile, ossia:

- 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale, 2007);
- 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale 2016);
- 58,14% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2017 (ossia, in generale, per gli utili prodotti nel 2017).

Si rammenta che tale previsione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.6.2019, n. 56/E, opera anche per gli **utili prodotti fino al 2017** la cui **distribuzione** è (stata) **deliberata entro il 31.12.2017**, pagati (o, meglio, incassati) dal 2018.

Merita inoltre evidenziare che ai fini della tassazione in capo al socio, i DM 2.4.2008 e DM 26.5.2017 che nel corso del tempo hanno modificato, come sopra riportato, la percentuale di concorrenza degli utili al reddito complessivo, hanno previsto una **regola di prioritaria distribuzione degli utilipiù remoti**. In particolare, in base al citato DM 26.5.2017, a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano formati:

- prioritariamente con utili prodotti fino all’esercizio 2007 (concorrenti al reddito complessivo per il 40%);
- poi con utili prodotti dall’esercizio 2008 fino al 2016 (concorrenti al reddito complessivo per il 49,72%);
- infine con l’utile dell’esercizio 2017 (concorrente al reddito complessivo per il 58,14%).

Tale presunzione, come chiarito dall’Agenzia nella Risposta 30.3.2022, n. 163:

- opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili;
- è applicabile a prescindere dalla tipologia di partecipazione (qualificata / non qualificata) e del percettore degli utili.

IL REGIME TRANSITORIO E LE INTERPRETAZIONI DELL’AGENZIA

Con riguardo all’applicazione del regime transitorio l’Agenzia ha assunto un orientamento interpretativo altalenante. In particolare, nell’ambito della Risposta 16.9.2022, n. 454 ha fornito un’interpretazione innovativa e restrittiva rispetto a quanto precedentemente sostenuto, recentemente confutata nel Principio di diritto 6.12.2022, n. 3.

LA “PRIMA” INTERPRETAZIONE

Il primo orientamento dell’Agenzia in merito al regime transitorio è stato espresso nella citata Risoluzione n. 56/E, nella quale è stato specificato che



*“alle distribuzioni di utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, **la cui delibera di distribuzione sia approvata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022**, continua ad applicarsi la previgente disciplina”.*

In base al dettato normativo del citato comma 1006 nonché a tale “prima” interpretazione dell’Agenzia, si poteva desumere che assume rilevanza la data della delibera di distribuzione degli utili (non rilevando la data di pagamento degli stessi ovvero di incasso da parte dei soci).

L’INTERPRETAZIONE INNOVATIVA

Nell’ambito della Risposta n. 454 l’Agenzia ha fornito una discutibile interpretazione restrittiva della predetta disposizione transitoria evidenziando che



*“il regime transitorio ... deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli **utili formati in periodi d’imposta precedenti** rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale. In altri termini, l’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del ... **principio di cassa**, porta a ritenere che per i **dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023** relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.*

Sulla base di tale precisazione, le **riserve di utili pregresse** costituite con utili prodotti fino al 2017 **distribuite (pagate) dall’1.1.2023** a favore di soci titolari di partecipazioni qualificate, ancorché deliberate entro il 31.12.2022, non avrebbero potuto beneficiare del “vecchio” regime e avrebbero dovuto essere assoggettate alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.

IL DIETROFRONT DELL’AGENZIA

Come sopra accennato l’Agenzia, nel recente Principio di diritto n. 3, ha affermato che



*“il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime [ossia prodotti fino al 2017] **a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva**”.*

Di fatto è stato ribadito quanto affermato nella citata Risoluzione n. 56/E e “smentita” l’interpretazione fornita nella citata Risposta n. 454.



Alla luce di tale “nuovo” orientamento la tassazione degli utili relativi ad una **partecipazione qualificata** in capo ad una **persona fisica “privata”** risulta così sintetizzabile.

Utili prodotti	Delibera	Pagamento	Modalità tassazione
Fino al 2007	Entro il 2017	Dal 2017	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2018 al 2022	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 40%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2008 al 2016	Entro il 2017	Dal 2017	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2018 al 2022	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 49,72%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Nel 2017	Dal 2018 al 2022	Dal 2018	Concorrenza al reddito complessivo 58,14%
	Dal 2023	Dal 2023	Ritenuta d'imposta 26%
Dal 2018	Dal 2019	Dal 2019	Ritenuta d'imposta 26%

Di conseguenza, al fine di consentire ai soci qualificati di beneficiare del "vecchio" regime di tassazione (che nella quasi totalità dei casi risulta più conveniente rispetto all'assoggettamento dell'utile alla ritenuta del 26%), **entro il 31.12.2022 è sufficiente deliberare** la distribuzione delle riserve di utili pregressi, **senza** la necessità di **procedere** anche al relativo **pagamento**.



Come evidenziato nel citato Principio di diritto n. 3, l'Ufficio potrà **contestare la natura simulata della delibera di distribuzione** ovvero riqualificare la stessa "sulla base degli scopi concretamente perseguiti". È il caso, ad esempio, di una delibera seguita dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della provvista o la previsione di **termini ultrannuali di pagamento**. Tali fattispecie, infatti, comportano "un'impropria estensione del regime transitorio".

Esempio



La Alfa srl ha un capitale sociale di € 200.000 così suddiviso:

- socio Verdi € 20.000 (10%)
- socio Rossi € 180.000 (90%)

La società dispone di una riserva di utili prodotti nel 2017 di € 80.000 che intende distribuire ai soci. I soci non sono titolari di altri redditi per il 2022.

Socio	Utile attribuito dalla società
Verdi	€ 8.000
Rossi	€ 72.000

Per il socio Verdi, titolare di una partecipazione non qualificata, l'utile è assoggettato alla ritenuta del 26% a prescindere dell'anno in cui sarà effettuato il relativo pagamento.

Per il socio Rossi si raffronta la tassazione ordinaria, con la concorrenza degli utili al reddito complessivo per € 41.860,80 (72.000 x 58,14%), con la tassazione degli utili con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Socio	Utile incassato	Tassazione ritenuta 26%
		ritenuta 26% su € 8.000
Verdi	8.000	2.080

Socio	Utile incassato	Tassazione ordinaria	Tassazione ritenuta 26%
		IRPEF su € 41.861	ritenuta 26% su € 72.000
Rossi	72.000	11.552	18.720

Per il socio Rossi risulta maggiormente conveniente la tassazione ordinaria. A tal fine è necessario che la società **deliberi** la distribuzione degli utili ai soci **entro il 31.12.2022**. Il **pagamento** può essere effettuato **anche successivamente a tale data** (ponendo attenzione all'eventuale natura simulata della delibera, come sopra evidenziato).